

## DANTE E GIUSTINIANO

SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA

Verona 5 aprile 2016

Nel pomeriggio di martedì 5 aprile 2016, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala Montanari della Società Letteraria di Verona, si è svolto il convegno «Dante e Giustiniano».

L'idea di una riflessione giuridica a carattere multidisciplinare – nell'ottica di un connubio tra diritto e letteratura, evidente sin dalla titolazione – è sorta in occasione della celebrazione del settecentocinquantesimo anno dalla nascita del Sommo Poeta, momento in cui la sensibilità culturale mondiale è stata chiamata a soffermarsi sulle opere dantesche; chiamata che suona ancora più incisiva se ci si trova a Verona – città che ebbe l'onore di ospitarlo presso i Signori della Scala – e ci si imbatte nella sua immagine, immortalata nella statua collocata nella Piazza dei Signori, nota anche come Piazza Dante. Nella mente dello storico del diritto, lo sguardo di quel volto ha inevitabilmente riecheggiato la celeberrima terzina:

*«Cesare fui e son Iustiniano,  
che, per voler del primo amor ch'ì sento,  
d'entro le leggi trassi il troppo e l'vano»,*

nonché suggerito la rilettura del Canto VI del Paradiso della Divina Commedia, in cui si rinviene – come è noto – la mirabile esposizione dell'epilogo del pensiero politico, teologico e giuridico dantesco, sviluppato nei precedenti Canti VI di Inferno e Purgatorio.

Il desiderio di approfondire tala tematica in chiave giuridica si è tradotto nella formazione di un gruppo di studio, costituito dalle cattedre di Diritto romano e di Storia del diritto medievale e moderno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo Scaligero.

Al termine della ricerca, l'esposizione degli esiti è avvenuta durante il convegno, inserito all'interno della più ampia iniziativa promossa dal Comune di Verona «Dante a Verona – 2015/2021 – I Centenari Danteschi», in una cornice culturale di ampio respiro, che ha visto la collaborazione sia della Società Letteraria di Verona – *partner* preziosa ed imprescindibile, considerato il tema – sia degli attori del Teatro Nuovo di Verona, i quali hanno dato prova di grande sensibilità artistico-letteraria nell'interpretazione del Canto offerta alla platea presente in Sala Montanari – sia dell'Ordine degli Avvocati di Verona, che ha riconosciuto il valore formativo dell'attività ai suoi iscritti.

I saluti di apertura sono stati affidati a Daniela Brunelli (Presidente della Società Letteraria), la quale – dopo aver ringraziato i relatori e gli attori presenti – ha evi-

denziato come non solo le discipline, ma anche le diverse manifestazioni di arte nella nostra società contemporanea, siano permeate della cultura dantesca, tanto esplicitamente quanto implicitamente.

Successivamente, gli attori Andrea De Manincor e Sabrina Modenini (Teatro Nuovo) hanno immerso i partecipanti nella vicenda dantesca, grazie alla lettura teatrale – nella prima parte a voci disgiunte, poi congiunte nel finale – dei versi del Canto VI del Paradiso, suggestivo punto di partenza delle relazioni che si sarebbero di lì a breve susseguite.

L'intervento di apertura di Giovanni Rossi (Università di Verona) ha tracciato un quadro introduttivo dell'esperienza giuridica medievale coeva a Dante, evidenziandone i profili di peculiarità e di alterità rispetto al modello dell'ordinamento giuridico odierno. In particolare, la caratteristica fondamentale ben può essere riassunta nel sostantivo chiave *pluralità*: non solo i diritti, ma anche le fonti da cui essi promanano sono molteplici.

Con riferimento alla branca del diritto privato, infatti, è la consuetudine a rivestire il ruolo di fonte primaria ed indiscussa, il cui motore sono gli usi della popolazione. Volendo proporre un'immagine raffigurante il processo di formazione del diritto, il Professore ha suggerito quella della stratificazione, proprio a voler indicare un movimento di accumulo lento, graduale ed irregolare, in perfetta armonia con il mutamento della realtà sociale. Una raffigurazione di genesi completamente differente dal paradigma delle fonti odierno di derivazione illuministica, in cui i confini tra l'idea di diritto – inteso come cristallizzazione di norme, volte alla creazione di un sistema logico e coerente – e il formante legislativo si confondono in una sineddoche, nella quale il contenitore va a significare il contenuto; contenuto che non sempre è specchio delle esigenze attuali della società, ma che molto spesso è il risultato di una volontà legislativa frutto del compromesso.

Durante il Medioevo, invece, è solo nel settore del diritto pubblico, rispondente ai bisogni di natura organizzativa, che la legge si pone quale fonte primaria del diritto.

Rossi ha poi approfondito il mutamento del ruolo rivestito dal Digesto in un siffatto scenario giuridico. In un primo momento, durante l'Alto Medio Evo, la raccolta di *iura* non rappresenta ancora un modello di soluzioni giuridiche dal quale evincere un metodo per la genesi di una nuova scienza giuridica. Tale funzione inizierà a svilupparsi unicamente a partire dal 1100 con la riscoperta e la valorizzazione del diritto romano, studiato non tanto per un'autentica comprensione dell'esperienza giuridica antica, quanto piuttosto quale fondamento validante e giustificativo della prassi medievale. In altri termini, la risoluzione delle questioni giuridiche avviene volgendo il proprio sguardo alle fonti romane, la cui vigenza viene sostenuta a partire dalla considerazione che l'impero non ha mai visto il suo tramonto. Di questa operazione il giurista, primo tra tutti il bolognese Irnerio, è il protagonista indiscusso: il suo apporto è riconosciuto come fondamentale dalla realtà sociale in cui opera. Non pare poi una circostanza accidentale il fatto che l'Università nasca e si sviluppi proprio in questo periodo storico e che sia permeata di una continua commistione tra l'attività

di ricerca e l'insegnamento accademico; commistione che ad oggi, è stato osservato, risulta sempre più difficile da praticare.

Tommaso dalla Massara (Università di Verona) ha presentato una relazione dedicata al momento centrale dell'evento, suggerito dalla locandina promotrice con la giustapposizione della statua veronese del Poeta e del ritratto dell'imperatore romano raffigurato nella basilica di San Vitale a Ravenna: il dialogo tra Dante e Giustiniano.

Tale personaggio dell'antichità, al quale il Poeta attribuisce un ruolo chiave all'interno del Canto VI del Paradiso, suscita interesse sotto vari profili: il suo ritratto avrebbe con ogni probabilità affascinato anche Jorge Luis Borges, autore dei *Nove saggi danteschi*. Dopo aver illustrato il motivo encomiastico di Roma, il Professore si è soffermato sul profilo teologico, ricordando l'adesione dell'imperatore all'eresia monofisita e il successivo passaggio alla vera fede, a quella Verità che nell'aldilà egli legge nella mente divina, ispiratrice dell'alta opera legislativa alla quale si è dedicato, dopo aver affidato le spedizioni militari di riconquista dei territori dell'Occidente al generale Belisario.

Successivamente, è stata approfondita la figura dell'imperatore legislatore, autore del progetto del *Corpus iuris civilis*, come è noto composto da *Codex*, raccolta delle costituzioni emanate fino alla data di promulgazione del medesimo; *Digesta*, insieme dei pareri dei giuristi romani; *Institutiones*, manuale dedicato alla *cupida legum iuventus*; *Novellae*, ossia il gruppo di *Constitutiones* di emanazione successiva al *Codex*: tutti aventi forza di legge. L'attività legislativa è stata immortalata dal Sommo Poeta nel verso «*d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano*», evocativo di un'operazione di scultura 'a togliere' sulla materia prima, che gradualmente prende forma, sino a diventare un'opera d'arte. L'immagine è specchio dell'idea di realizzazione di un'antologia giuridica, di una selezione del diritto romano preesistente, secondo il programma di «*in unam reducere consonantiam*», illustrato nella *Constitutio Tanta*. L'esperienza terrena di Giustiniano, come si evince chiaramente dall'*incipit* della medesima *Constitutio*, «*In nomine Domini Dei*», è caratterizzata da una commistione tra il potere politico e il potere religioso, in quanto quest'ultimo è fonte e ragione giustificatrice di tutte le attività dell'imperatore; idea che verrà poi raffigurata da Dante con i due soli.

Dalla Massara ha poi messo in luce la macchina narrativa propria delle *Pandectae*, che conferisce valore di legge anche ai contrasti dottrinali, al cd. *ius controversum* 'talamanchiano' – di cui sono espressione, tra gli altri, i ricordati passi in tema di causa, D. 2.14.7 pr.-2 (Ulp. 4 *ad ed.*), e di permuta, D. 19.3.1 (Paul. 32 *ad ed.*) e D. 19.3.2 (Paul. 5 *ad Plaut.*) – assimilabile ad un mosaico le cui tessere sono costituite dai pareri dei giuristi, riferenti a loro volta le questioni dibattute da altri *prudentes*, animate da una continua tensione. Siamo nell'ottica di una costruzione 'a domino', di un sistema narrativo analogo a quello de *Le mille e una notte*, del calviniano *Il castello dei destini incrociati*, immaginabile come il labirinto della biblioteca borgesiana in cui è racchiuso tutto lo scibile umano. Pur offrendo il Digesto una visione avulsa da una soluzione univoca in merito ad una questione giuridica – si assiste, infatti, a continui duelli tra le diverse opinioni dei giuristi – vi è però un'aspirazione all'ordine in senso reticolare, riflesso a sua volta nella struttura architettonica del *martyrion*, tipica di quest'epoca.

Un ordine giuridico umano, quindi, che racchiude nella sua unità un'inesauribile molteplicità e che, in quanto specchio dell'ordine divino, suona sinfonico con la raffigurazione della mente di Dio, presentata da Dante in un momento successivo dell'opera, *Paradiso*, XXXIII, 84-87:

«*Nel suo profondo vidi che s'interna  
legato con amore in un volume,  
ciò che per l'universo si squaderna*».

Della medesima concezione medievale è altresì paradigma la celebre frase di Gregorio Magno: «*Totum mundum vidit in uno radio solis*», pronunciata in riferimento all'estasi di San Benedetto da Norcia. Ma l'immagine del tutto nell'uno e dell'uno nel tutto continua ad essere una fonte di suggestione anche per i giganti delle epoche successive: tra tutti, spicca Goethe con la sua massima «*Se vuoi godere del tutto, devi scorgere il tutto nel minimo*», parole con cui il Professore ha concluso il suo intervento.

Il pomeriggio di studi ha visto poi il contributo di Carlo Pelloso (Università di Verona), che ha approfondito il nesso tra l'idea di giustizia dantesca e il diritto romano. In particolare, rilevata nella letteratura dantesca la centralità della tematica della giustizia, è stato messo in luce come quest'ultima sia affrontata con un forte coinvolgimento personale, che trae origine dall'esilio del Poeta. Un'esperienza dolorosa, ma al contempo fondamento e motore imprescindibile delle riflessioni tanto sul potere e sulle sue forme di degenerazione, quanto sulla concezione della storia dell'uomo, che troveranno il loro coronamento nella formulazione della teoria dell'impero uno e universale, di cui il diritto romano è supporto irrinunciabile. Un diritto di cui Dante dà prova di una conoscenza profonda e diffusa già a partire dal *Convivio* e maturata successivamente nel *Monarchia*: a tal proposito, è stata ricordata l'analisi critica – testimone *ad hoc* di una fusione tra le massime dei *prudentes* e il flusso del pensiero dantesco – del passo di D. I.1.1 pr. (Ulp. 1 *inst.*): ... *ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi*». Il Poeta, infatti, lamenta acutamente la difettosità di tale definizione formale, rivolta unicamente all'opera intellettuale dei giuristi e sfuggente all'individuazione della vera essenza del diritto in sé.

Pelloso ha poi richiamato l'attenzione dei partecipanti sulla figura dell'*imperator* nell'ideologia imperiale, quale unico garante dell'ordine universale e per ciò stesso condizione di salvezza e di conseguimento della concordia, della pace e della felicità: in altre parole, vi è in lui una personificazione del diritto e della giustizia rivestita di teologia, in una cornice in cui le vicende umane sono parte di un più ampio disegno provvidenziale. La visione dantesca, con la sua compattezza e la sua unitarietà, pur contrastando con le posizioni dottrinali atomistiche proprie dei giuristi dell'epoca, rappresenta per questi ultimi un necessario termine di paragone, sia esso in assonanza o in dissonanza.

Orbene, se l'impero è presupposto necessario per la salvezza, la concordia, la pace e la felicità, anche il suo diritto, ossia il diritto romano, deve essere totalmente legitti-

mato sia sul piano umano sia su quello divino. Nella *Monarchia* Dante argomenta tale assunto riflettendo dapprima sulla storia dell'espansione di Roma, per poi passare al nesso indistricabile tra i misteri dell'incarnazione e della salvezza e l'impero romano.

Quanto al primo aspetto, il Sommo Poeta evoca le figure del *certamen* e del *iudicium Dei*, duelli dai quali da un lato i Romani sono usciti vincitori rispetto agli altri popoli per la loro virtù, dall'altro si sono confrontati per l'acquisizione definitiva di un bene: la loro vittoria è l'esito sublime di un vero e proprio giudizio ordalico.

In riferimento al secondo aspetto, è stato evidenziato che l'inizio e la fine della vita di Gesù Cristo sono segnati dal diritto romano. Il Verbo si fa carne in un momento preciso della storia, l'impero di Ottaviano Augusto per l'appunto, in tanto eletto forma giuridica ideale di ordinamento universale, in quanto ospitante tale evento di svolta epocale. L'occasione del primo censimento indetto dall'imperatore romano ed eseguito dal *legatus* della Siria si rivela infatti strumento giuridico attestatore dell'umanità del Figlio di Dio. In secondo luogo, anche la vicenda della morte – e con essa, il riscatto dell'umanità e la sua salvezza dal peccato originale – è testimonianza dell'elevazione del diritto romano a presupposto necessario ed imprescindibile per l'attuazione del disegno divino secondo la visione dantesca. Ripercorrendo le vicende evangeliche, Gesù è condannato dal Sinedrio per aver commesso un reato contemplato dal diritto ebraico, ossia l'attentato alla maestà di Jahvé, con una sentenza capitale non eseguibile. Successivamente, è portato di fronte al governatore della Giudea, Ponzio Pilato, il quale, in virtù dell'*animadversio* capitale nei confronti del *peregrinus* Gesù – accusato di fronte a lui di *crimen maiestatis*, reato del diritto romano – assume un ruolo principe nello svolgimento del processo criminale romano, conclusosi con una sentenza di condanna capitale, eseguita con la crocifissione. Ed invero, il Nazareno è accusato, processato e condannato secondo il diritto romano e il provvedimento di *punitio* che lo mette a morte – l'Alighieri è cristallino sul punto – è giusto ed emanato da una autorità giudiziale competente, «*habens iurisdictionem puniendi*». Pertanto, sia la sua giurisdizione, sia il diritto applicato assumono i connotati dell'universalità, in quanto attuativi di un progetto di salvezza rivolto agli uomini di ogni luogo e di ogni epoca.

Un'interpretazione rivoluzionaria e dirompente, criticata da chi, come Guido Vernani, si è chiesto come può mai dirsi giusto e giustificato l'atto umano di giudizio e di condanna della divinità, inveendo nei seguenti termini: «*iste homo copiosissime deliravit*». In conclusione, con una battuta finale, il Professore ha rivelato di non augurarsi nulla di meglio se non trovare un detrattore che lo accusi di delirare tanto quanto Dante!

Le immagini del diritto, emergenti dal medesimo trattato di politica teologizzata, sono state il *focus* dell'analisi di Cecilia Pedrazza Gorlero (Università di Verona). *In primis*, la Professoressa ha osservato come la forza della lezione dantesca sia costituita dalla sua accessibilità, comportante di volta in volta l'attribuzione di un significato differente, a seconda della sensibilità e della formazione proprie del lettore. Lo storico del diritto, in particolare, resta impressionato dall'intuizione dantesca, che getta sapientemente un ponte tra due mondi cronologicamente distinti – quello romano e quello medievale – cogliendone l'elemento di continuità nel profondo radicamento

del diritto nella società e interpretando il diritto come un fenomeno dinamico, in grado di legittimare il potere politico e di garantire un ordine intrinsecamente giusto e consentito. Per questo motivo, non deve stupire se Dante – pur non essendo giurista – riservi al diritto un ruolo principe all'interno della sua produzione letteraria: il diritto, secondo la visione medievale, è espressione e ripetizione di un ordine superiore di cui rappresenta la misura razionale, relazionale e umana. Tale concezione è stata mirabilmente resa dal Poeta nelle parole rivolte da Beatrice a Dante (*Paradiso*, I, 103-105):

*«Le cose tutte quante  
hanno ordine tra loro, e questo è forma  
che l'universo a Dio fa simigliante»,*

trasposte in prosa nella *Monarchia*, I, VI-VII, in cui – oltre a rinvenire nel tutto e nel suo ordine il fine e il bene supremo della singola parte – si aggiunge che: «*tutte le parti anzidette inferiori al regno e i regni stessi devono essere ordinati rispetto ad un solo principe e ad un solo principato, cioè al Monarca e alla Monarchia*» e, infine, «*all'universo stesso e al suo principe, che è Dio e Monarca*», con l'esplicitazione di un nesso indissolubile tra l'ordine nella sua molteplicità e l'unitarietà della monarchia, che include imprescindibilmente il divino.

Analoghe considerazioni valgono per l'uomo, il quale gode di una posizione superiore rispetto a quella propria di tutto il creato grazie alla sua somiglianza con Dio, che sarà tanto più forte quanto più riuscirà a raggiungere l'unità, il cui presupposto necessario è la totale sottomissione ad un solo principe (*Monarchia*, I, VIII). In quest'ottica, a fronte della caducità della materia che è propria della condizione umana – raffigurata da Dante con la similitudine della materia sorda in *Paradiso*, I, 127-135, cui fa eco la difettosità della materia in *Monarchia*, II, II, 3 – il diritto segna la via retta in risposta all'originaria attrazione dell'uomo verso il suo principio.

Successivamente, volgendo il proprio sguardo all'argomento della legittimazione del potere politico, Pedrazza Gorlero ha evidenziato le tematiche, nonché la loro esegesi, che nella *Monarchia* costituiscono le ragioni giustificatrici della legittimità della supremazia di Roma e del suo diritto, soffermandosi in particolare sulla *nobilitas* e sulla *proportio*.

La *nobilitas* è fondamento di un paradigma della sovranità tutto incentrato sull'esercizio delle *artes imperatoriae*, ossia sull'inscindibile binomio «*arma et leges*», per il perseguimento dell'ordine politico-giuridico. Una volta spezzata l'interrelazione tra il diritto e la forza, è logico concludere nel senso dell'illegittimità di quest'ultima per il caso in cui essa assurga ad unico strumento per l'affermazione di un popolo. Cadrebbe, infatti, la necessità di una sua legittimazione – in quest'epoca imprescindibile – poiché la forza chiede solo di potersi esprimere: al contrario, la sua ragion d'essere deve essere racchiusa nella funzione difensiva del diritto e della *civitas*. Seguendo poi la visione medievale in cui il diritto – in quanto bene – è necessariamente nella mente di Dio (*Monarchia*, II, II; *Paradiso*, XIX, 86-90), la supremazia dell'impero romano è pienamente legittimata, in quanto promanante dalla Provvidenza divina. Inoltre, se

si considera che *nobilitas*, secondo l'insegnamento tomistico, individua i gradi di vicinanza a Dio, ben si comprende come il popolo romano – il più nobile per virtù propria e per virtù degli antenati – con la sua dimensione comunitaria sia stato assistito dalla volontà divina nel processo di formazione dell'impero.

Un altro termine fondamentale del Libro II della *Monarchia* è *proportio*, così definito: «*ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit*» (*Monarchia*, II, V, 1). In questo momento Dante – dopo aver avvisato la difettosità della definizione celsina-ulpiana del diritto, nella quale il diritto è semplicemente descritto in rapporto al suo impiego, ma non colto nella sua *substantia* – procede all'edificazione di una nuova concezione, in cui le razionali 'geometrie' del diritto assumono una dimensione squisitamente relazionale e in cui *ius* volge necessariamente in *iustum*, ovvero nella concretezza dei rapporti di giustizia. La *proportio hominis ad hominem*, al contempo sostanza ed effetto del diritto, è l'unica configurazione dello *ius* idonea al perseguimento e al mantenimento dell'ordine sociale. Non pare casuale che l'espressione sia ricorrente anche nella giurisprudenza contemporanea, talora ad evocare la necessità di tutelare l'eguaglianza sostanziale, oppure di garantire l'equilibrio nella tutela di opposti diritti, o ancora a restituire, più in generale, l'immagine di una società giusta e ben regolata.

L'intervento della Professoressa si è chiuso con un'osservazione, che si intende qui riproporre quale anima dell'intero convegno: la lettura delle opere dantesche offre al contemporaneo un eccezionale ritratto della cultura giuridica medievale, colta nella sua originale capacità di avvertire e di registrare, con la bella espressione di Francesco Carnelutti, la «spontanea e perenne vibrazione» che anima l'ordinamento giuridico e di ripeterne l'eco per i secoli venturi.

ISABELLA ZAMBOTTO